



L'OBBLIGO DI CERTIFICARE LE MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE

Tutte le associazioni sportive dilettantistiche devono rispettare l'obbligo previsto dall'art. 37, comma 2, lett. a) della Legge 21 novembre 2000 n. 342 Collegato fiscale alla finanziaria 2000 (in G.U. 25.11.2000 n. 276) che, ha apportato modifiche comma 5 dell'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133.¹

Questa disposizione (ora comma 5 del riformulato art. 25) prevede che *"i pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"*.

Viene introdotto l'obbligo di documentare, a mezzo intermediari di tipo bancario, i movimenti di denaro inerenti l'attività istituzionale e commerciale delle associazioni sportive.

E' quindi fatto obbligo alle associazioni di aprire un conto corrente bancario o postale attraverso il quale fare transitare ogni entrata ed uscita di importo pari o superiore alla predetta somma.

Sul punto, l'Amministrazione finanziaria precisa, inoltre, che il transito si intende effettuato correttamente quando sono espressamente indicati l'erogante ed il percipiente.

Non è pertanto possibile certificare la transazione con assegni ordinari, la cui destinazione finale non è certa e trasparente, ma esclusivamente con:

- bollettino di conto corrente postale;
- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile;
- bancomat;
- carta di credito.

L'obbligo di documentare tutti i movimenti finanziari eccedenti lire 1.000.000 si applica anche al caso in cui le somme non rappresentino proventi ma, ad esempio, quote associative.

Le associazioni che optano per la L. 398/91 dovranno conservare copia della documentazione dei propri incassi e pagamenti per il periodo previsto, ai fini dell'accertamento, dall'art. 43 DPR 600/73.

Quest'ultima disposizione appare particolarmente interessante, in quanto rappresenta il tentativo di codificare una modalità di controllo efficace delle spese per gli enti forfetari, ove, non esistendo il supporto di una contabilità sistematica, il riscontro delle operazioni effettuate, risulta, in sede di verifica, particolarmente difficoltoso. Qualche perplessità nasce dal fatto che si pongono dei vincoli sull'attività istituzionale che fino ad ora era rimasta al di fuori di una regolamentazione di carattere fiscale. È vero che si tratta di un obbligo documentale, più che di un obbligo contabile, ma è evidente l'intento del legislatore di arrivare, in qualche modo, a porre dei vincoli per permettano di controllare l'attività di questi enti in funzione enti - elusiva, coinvolgendo l'intera attività dell'ente non

lucrativo, e non solo quella relativa all'attività commerciale, che è l'unica fiscalmente rilevante. Più agevolazioni fiscali, più controlli sostanziali. Indubbiamente, questa misura risponde all'esigenza di predisporre strumenti efficaci per la lotta all'evasione.

La norma individua anche le sanzioni connesse alla non ottemperanza degli obblighi di documentazione, la cui portata risulta notevolmente ridotta rispetto all'attuale disciplina.

L'inosservanza, infatti, comporta:

- la decadenza dalle agevolazioni di cui alla L. 398/91;
- l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Non si può fare a meno di sottolineare come si tratti di una misura particolarmente pesante, che non viene utilizzata nemmeno per gli enti societari, della cui legittimità si può dubitare in quanto in qualche modo vincola le modalità di gestione, e che va contro uno dei principi fondamentali concernenti l'accertamento degli enti non commerciali per i quali solo l'attività commerciale (non quella istituzionale) che dà luogo a reddito d'impresa ha rilevanza fiscale.